

legge n. 662 del 1996 e 2 dell'articolo 14
legge n. 133 del 15 maggio 1999.

(7-00944)

« Frigato, Saonara ».

La XI Commissione,

considerato che:

l'Inps ha avviato la cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di aziende agricole, senza disporre di calcoli certi ed affidabili;

tal situazione, causata da qualche approssimazione nella tenuta degli archivi oltre che da oggettivi errori ereditati dall'ex SCAU, ha impedito a moltissime aziende di conoscere la propria posizione debitaria in tempo utile ad aderire al condono contributivo in agricoltura, nonostante il differimento del termine al 31 ottobre 1999 deciso dal Governo a causa dei ritardi dell'Inps;

con tali premesse, certamente si determinerà un notevole contenzioso, costoso per le aziende e fatalizzato alla scommessa per la pubblica amministrazione,

impegna il Governo a:

1. Attuare una moratoria della cartolarizzazione dei crediti Inps nei confronti delle aziende agricole, per un periodo non inferiore a 120 giorni e comunque sufficiente a consentire un'accurata verifica di tutte le posizioni contributive onde correggere i numerosi errori lamentati;

2. Riaprire i termini del condono contributivo agricolo consentendo alle aziende, che non avessero potuto aderirvi entro il termine a causa dei più volte citati errori di calcolo, di mettersi in regola previo pagamento delle rate scadute senza altri oneri o penalità.

(7-00945) « Lombardi, Domenico Izzo, Luongo, De Ghislanzoni Cardoli, Rossiello, Abaterusso, Occhionero, Misuraca, Ferrari ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha introdotto come principi generali per ogni incarico dirigenziale generale degli uffici delle amministrazioni dello Stato e per quelli equiparati la durata temporanea (articolo 19, comma 3) e la possibilità di revoca o modifica in occasione dell'insediamento del nuovo Governo (cosiddetto *spoil system*, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 citato);

per effetto del successivo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 il principio della rinnovabilità dell'incarico dirigenziale con l'insediamento del nuovo Governo è stato espressamente sancito sia per i capi dei dipartimenti (articolo 5, comma 2), sia per i direttori generali delle agenzie (articolo 8, comma 3) nei quali si sviluppa la nuova articolazione dell'amministrazione statale;

tal principio, però, non risulta espressamente ribadito anche con riferimento agli incarichi di direttore delle agenzie fiscali e componenti dei relativi organi, di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 300/99;

nell'approssimarsi dell'avvio delle agenzie fiscali e, allo stesso tempo, della scadenza naturale della legislatura, con conseguente insediamento di un nuovo Governo, appare necessario chiarire inequivocabilmente come debba intendersi disciplinata la fattispecie;

infatti, ove si ritenga il principio generale sopra affermato non applicabile nel solo caso delle agenzie fiscali, si realizzerbbe una singolare ipotesi di deroga alla disciplina generale che la riforma organica

dell'amministrazione statale ha voluto introdurre priva di ragionevole giustificazione;

in tale ipotesi, si determinerebbe un effetto ulteriormente anomalo secondo il quale i direttori delle agenzie fiscali, il cui incarico si prevede abbia la durata di cinque anni, risulterebbero nominati in prossimità della fine della legislatura, e pertanto da un Esecutivo destinato in ogni caso ad essere sostituito in tempi brevi da uno diverso, e per un periodo di tempo pressoché corrispondente alla durata naturale della prossima legislatura, così riproponendo alla scadenza la medesima situazione allorché sarà chiamato alle nuove designazioni un Governo comunque in procinto di terminare il proprio incarico istituzionale;

tale situazione altera sensibilmente e in maniera che appare priva di ragionevole giustificazione l'assetto organico dell'intero sistema statale disegnato dalle recenti riforme dell'amministrazione sopra citate, sottraendo inspiegabilmente solo le agenzie fiscali a quel doveroso rapporto fiduciario che deve legare i responsabili degli incarichi dirigenziali generali dello Stato, ed equiparati, al Governo —:

se anche per i direttori delle agenzie fiscali e per gli altri componenti dei relativi organi debba considerarsi comunque operante la regola generale di cui all'articolo 19, comma 8 del decreto legislativo n. 29/93, secondo la quale gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo, in mancanza intendendosi confermati fino alla naturale scadenza;

in caso positivo, se non risulti opportuno, considerato il lasso di tempo disponibile, un espresso intervento chiarificatore negli statuti delle agenzie fiscali, non ancora definitivi, e nei contratti che l'amministrazione si accinge a stipulare con i dirigenti prescelti;

in caso contrario, come intenda giuridicamente e politicamente giustificare

l'esposta anomalia limitata all'unico caso delle agenzie fiscali, in vista della necessità di impedire ogni forma di condizionamento nell'attività del nuovo Governo destinato ad insediarsi nei prossimi mesi.

(2-02498)

« Conte, Vito, Leone ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

il predecessore dell'attuale Ministro delle Finanze aveva a suo tempo effettuato dichiarazioni sulla necessità d'alleggerire per i contribuenti il carico fiscale, ma in concreto tali misure hanno una portata limitatissima ed anzi, per taluni aspetti, la situazione dei cittadini-contribuenti risulta aggravata, dato che dal marzo 2000 regioni e comuni possono rispettivamente applicare sull'IRPEF un'addizionale regionale e un'addizionale comunale;

conciliare l'incremento delle entrate fiscali, od almeno il mantenimento del loro livello, con un alleggerimento dell'imposizione tributaria sui singoli cittadini sarebbe possibile attraverso un'accentuazione ed una miglior precisazione qualitativa della lotta all'evasione fiscale, per mezzo di personale preparato e professionalmente idoneo a tale compito;

istituire un « rapporto di fiducia tra il cittadino ed il fisco » deve divenire una realtà concreta e non rimanere uno slogan pubblicitario, come pare sia invece avvenuto finora nell'Italia di questi ultimi anni —:

perché lodevoli iniziative assunte in passato, come la distribuzione gratuita di « vademecum — fai da te » (ad esempio, per l'ISI), non siano state ripetute ed incrementate;

perché il ministero delle Finanze non abbia ancora deciso l'invio al cittadino-contribuente di modelli « 740 » e « 730 »